



## Imposta Municipale Unica – Comune di Morlupo

- Nuova I.M.U. L'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che “A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”, pertanto a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

L'IMU ha per presupposto impositivo il possesso di immobili (fabbricati e di aree edificabili), ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

L'abitazione principale (ad esclusione delle catg. Catastali A1, A8 e A9) con le relative pertinenze (max una per tipo C2, C6 e C7) non è soggetta all'applicazione dell'IMU.

IMU su immobili concessi in comodato gratuito. Per gli immobili che vengono dati in comodato d'uso a familiari in linea diretta di primo grado (figli e genitori dell'avente diritto), è prevista una agevolazione con una riduzione del 50% della base imponibile IMU. Per la riduzione della base imponibile IMU è necessario soddisfare le seguenti condizioni:

- il proprietario - comodante non deve possedere, in tutto il territorio nazionale, altri immobili ad uso abitativo oltre a quello concesso in comodato ed a quello adibito a propria abitazione;
- il proprietario - comodante, deve risiedere anagraficamente, nonché dimorare abitualmente, nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il contratto deve essere regolarmente registrato.

Visto il Regolamento Comunale I.M.U. approvato con delibera di C.C. n. 8 del 29/05/2020;

Vista la delibera C.C. n. 15 del 25/06/2020 di approvazione delle aliquote IMU anno 2020;

<b>N.D.</b>	<b>TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI</b>	<b>Aliquot e IMU ‰</b>
1	<b>REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA</b> per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60 ‰
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6 ‰

3	Unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	6 ‰
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale	10,60 ‰
5	Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 ‰
6	Immobili locati	10,60 ‰
7	Aree fabbricabili	10,60 ‰
8	Fabbricati gruppo D	10,60 ‰
9	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	1 ‰